

ASSOCIAZIONE NO PROFIT "OSSERVATORIO SALUTE E SICUREZZA"

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE

È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "Osservatorio Salute e Sicurezza" con sede in Roma Via Veturia 44. La durata dell'Associazione è illimitata. Per una maggiore funzionalità l'Associazione potrà dotarsi di sedi secondarie decentrate sul territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune o di altro comune del territorio italiano con semplice delibera ordinaria dell'Assemblea, senza la necessità di modificare lo Statuto.

ART. 2 - SCOPO e OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, perseguendo finalità di solidarietà sociale, culturale e di tutela delle condizioni dell'ambiente di vita, lavoro, ecologiche del sistema di vita nel loro complesso e varietà, nei settori dell'educazione, della formazione, dei servizi dell'ambito sociologico, culturale, scientifico e psicologico della tutela dei diritti e della promozione della cultura in generale si prefigge i seguenti scopi: rappresentare le istanze e le progettualità di chi opera sul territorio con progetti socioculturali fondati sull'affermazione del diritto alla cittadinanza attiva. L'associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

Per la realizzazione dei suddetti scopi, l'Associazione può svolgere le seguenti attività :

- Realizzazione di convegni, congressi, conferenze, incontri informativi, giornate di studio, workshop, seminari, laboratori esperienziali, dibattiti, corsi di aggiornamento, concorsi, manifestazioni, eventi, a carattere nazionale ed internazionale;
- Realizzazione corsi di formazione (sul campo, residenziali e a distanza) rivolti alla cittadinanza, soci ed esterni all'associazione, professionisti (psicologi, medici, avvocati, ingegneri ecc) educatori/educatrici, assistenti sociali, docenti, figure dirigenziali e operative della pubblica amministrazione e del privato, autorità giudiziarie e forze dell'ordine, lavoratori del privato sociale;
- Promozione, formazione, aggiornamento per l'Educazione Continua delle figure professionali (Ecm per i medici, Crediti formativi per avvocati, Ingegneri CFP ecc)
- Realizzazione, creazione, gestione di laboratori culturali, artistici, sociali, espressivo teatrali rivolti a minori e/o adulti;
- Allestimento, realizzazione, promozione di spettacoli teatrali;
- Fad (formazione a distanza e/o on line), webinar attraverso l'utilizzo di supporti informatici, interventi formativi di coaching professionale;
- corsi sulla sicurezza sul lavoro in collaborazione con società tecniche;
- tutoring a tirocinanti universitari, studenti, stagisti in genere;

- integrazione e mediazione culturale attraverso la promozione di modelli di accoglienza, l'istituzione di corsi di insegnamento della cultura, delle tradizioni e dei costumi italiani, dei principi della Costituzione e del funzionamento delle pubbliche istituzioni del Paese per immigrati extracomunitari di prima generazione;
- realizzazione di iniziative di divulgazione dei diritti e doveri delle persone, categorie svantaggiate, tramite suggerimenti/indicazioni, iniziative culturali, sociali, partecipative, curando approfondimenti in campo amministrativo, giuridico e legislativo, che mirano alla promozione/applicazione dei diritti e dei doveri ed alla risoluzione/superamento dei disagi dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
- studi sociali e culturali, di clima organizzativo, sondaggi di opinione, ricerche di mercato, marketing strategico e operativo, pubblicità, comunicazione, immagine, relazioni pubbliche, promozioni e sponsorizzazioni di eventi, ricerca, counselling, bilancio sociale, gestione risorse umane, creazione e/o utilizzo di strumenti quantitativi e qualitativi;
- attività di studio e ricerca in ambito artistico, sociale, economico, umanistico, scientifico, includendo gestione di banche dati e uso di strumenti informatici, realizzazione linee guida, procedurali di qualità
- realizzazione di attività culturali e ricreative per il tempo libero (laboratori; visite culturali, eventi social, sul web ecc...);
- selezione, valutazione, interventi a livello individuale e collettivo, orientamento scolastico e professionale;
- sviluppo culturale, politico - sociale, economico - produttivo, scientifico - tecnologico, letterario - umanistico e artistico del territorio;
- ricerche diagnostiche e sperimentali, tecniche di empowerment psicosociale, interventi sulla crisi e gestione dello stress, tecniche di rilassamento, sviluppo di reti sociali di sostegno;
- attività clinica psicologica, colloqui, uso di test, servizi di valutazione psicodiagnostica e di psicoterapia, servizi in ambito peritale, servizi nel campo della psicologia giuridica, sostegno e assistenza;
- attivazione e/o la gestione di sportelli d'ascolto;
- progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria e terziaria a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, collettività, verso minori, adulti, istituzioni sociali, enti pubblici e privati;
- redazione, pubblicazione e divulgazione di libri, opuscoli, articoli o altro materiale informativo a carattere scientifico-culturale, redazione di stampe periodiche e non redazione, anche in materie economiche e sociali;
- gestione reportistica, servizi di segreteria, organizzazione visite gestione banche dati per medici del lavoro e servizi di tutela dei lavoratori, misure correttive individuali e correttive.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi dei Soci;
2. contributi degli Amici dell'associazione;
3. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. entrate patrimoniali;
6. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
7. entrate derivanti da attività istituzionali, attività ad esse direttamente connesse o accessorie;
8. beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari entrambi stabiliti dall'Assemblea sulla base delle esigenze richieste dal programma deliberato e da essa determinate entro l'anno precedente a quello di riferimento. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - BILANCIO o RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere inviato entro i trenta giorni precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.

ART. 5 - I SOCI

L'associazione è costituita dai Soci. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'associazione le seguenti organizzazioni: enti pubblici e privati, associazioni, cooperative, ditte ed altri organismi che operano sul territorio con progetti finalizzati all'affermazione del diritto al gioco ed alla cittadinanza attiva attraverso l'azione coordinata di mezzi mobili attrezzati e l'attività in strutture fisse, che condividano gli scopi dell'associazione e che si impegnino a realizzarli. L'organizzazione che intende essere ammessa come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo motivata richiesta scritta, corredata dallo statuto, dall'atto costitutivo e da curriculum, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare il Regolamento dell'Associazione e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. I Soci sono obbligati a versare una quota associativa annuale. L'adesione all'associazione è a

tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La qualità di associato è intrasmissibile.

ART. 6 - CRITERI di AMMISSIONE ed ESCLUSIONE dei SOCI

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali rielezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno quattro mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno. Il socio decade automaticamente in caso di mancata e ingiustificata partecipazione, con un proprio rappresentante o attraverso delega, a due assemblee ordinarie annuali consecutive. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione opera automaticamente decorsi trenta giorni dalla messa in mora da parte dell'Associazione. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - DOVERI e DIRITTI dei SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, il Regolamento dell'Associazione e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
4. a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo per incarichi operativi, per i quali può essere deciso dal direttivo un affidamento ad un socio, il cui compenso deve essere ratificato dall'assemblea dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 secondo comma c.c.;
3. ad accedere alle cariche associative, attraverso un loro rappresentante;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia;
5. ad usufruire di agevolazioni riguardanti la partecipazione a eventi nazionali ed internazionali e di tutte le facilitazioni ottenute di volta in volta dall'associazione nel rapporto con enti pubblici e privati.

ART. 7 bis - Amici dell'associazione

L'associazione riconosce un particolare ruolo agli "Amici ", il cui numero è illimitato. Gli Amici dell'associazione sono coloro che, condividendone gli ideali e gli obiettivi, sostengono l'associazione con la partecipazione attiva alle sue iniziative, attraverso contributi liberali, prestazioni d'opera a titolo gratuito. Possono essere Amici dell'associazione le persone fisiche o giuridiche che hanno interesse a seguire attivamente la vita dell'associazione.

Gli Amici dell'associazione hanno diritto:

1. di partecipare alle Assemblee dei Soci in qualità di invitati, senza diritto di voto;
2. ad essere informati su tutte le attività dell'associazione, attraverso gli strumenti che di volta in volta verranno attivati: newsletter, pubblicazioni, bollettini informativi, etc.;
3. ad usufruire di agevolazioni riguardanti la partecipazione a eventi nazionali ed internazionali e di tutte le facilitazioni ottenute di volta in volta dall'associazione nel rapporto con enti pubblici e privati.

Si diventa Amici dell'associazione compilando un apposita domanda e versando un contributo economico annuale non inferiore ad un terzo (1/3) della quota annuale pagata dai Soci ordinari.

ART. 8 - ORGANI dell'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. Sono altresì gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti

ART. 9 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega. I soci rappresentati dai membri componenti il Consiglio Direttivo in carica non possono ricevere deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno

una volta all'anno entro il mese di aprile e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati ne facciano richiesta. Sono invitati senza diritto di voto gli Amici dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) entro il mese di aprile di ciascun anno approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, o da almeno un quinto degli associati.
- 6) delibera sulle modifiche allo Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione in qualunque forma che garantisca data certa da recapitarsi ai soci almeno trenta giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui consentano con un rappresentante o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere comunicate ai soci attraverso l'invio del relativo verbale ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 10– IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici eletti dall'Assemblea dei soci fra i rappresentanti dei soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione eleggendo i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio

può eleggere altri rappresentanti di soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario-Cassiere. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) predisporre il Regolamento dell'Associazione e le sue variazioni, per sottoporlo di volta in volta all'assemblea;
- 4) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Cassiere;
- 5) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad esterni all'associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. Il componente del consiglio direttivo decade automaticamente in caso di mancata e ingiustificata partecipazione, a due riunioni del consiglio consecutive.

I componenti del consiglio direttivo non potranno ricevere alcun compenso per il loro incarico.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli

dovrà contestualmente convocare. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio medesimo. Il Presidente dell'Associazione non potrà ricevere alcun compenso per tale incarico.

ART. 12 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a venticinque membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

ART. 13 - SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità identiche o analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto

Presidente Flavia Maria Margaritelli

Vice Presidente Oreste Candelori

Consigliere Sara Cesaretti

Consigliere Laura Margaritelli